



EPPI

ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

2/2023

REGIME FORFETARIO



SOMMARIO

1. Cosa è il regime forfetario.....	2
2. Requisiti di accesso al regime forfetario	2
3. Novita' 2023	3
4. Regime forfetario per Eppi.....	3
5. Deducibilità fiscale.....	3

1. COSA È IL REGIME FORFETARIO

La legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015), all'articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, al fine di superare, progressivamente, le criticità derivanti dalla sovrapposizione di preesistenti regimi agevolativi destinati a soggetti con caratteristiche simili (ad es.: regime fiscale di vantaggio, regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, regime contabile agevolato).

Si tratta di un regime fiscale agevolato perché garantisce un'aliquota Irpef del 15%, ridotta al 5% - per i primi 5 anni - per chi apre una nuova attività.

Il comma 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 stabilisce che chi adotta il regime forfetario, determina il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività nella misura indicata dalla legge a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Nel caso dei liberi professionisti l'imposta è determinata nella misura del 78% del reddito prodotto.

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e non devono operare le ritenute alla fonte, in quest'ultima ipotesi occorre rilasciare un'apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva in esame. Allo stesso modo non sono tenuti ad applicare gli studi di settore.

Per quanto concerne i professionisti, possono usufruire del predetto regime forfetario, solo le persone fisiche che esercitano la libera professione in forma individuale. E' pertanto precluso l'accesso al predetto regime agevolato a coloro che esercitano la professione in forma associata o societaria.

2. REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME FORFETARIO

Le condizioni di accesso al regime forfetario sono:

- avere un incassato inferiore a euro 85.000, limite che viene riproporzionato in base alla data di apertura della Partita IVA;
- residenza in Italia;
- non avere partecipazioni in società di persone, anche se familiari;
- non avere quote di maggioranza in società di capitali che operano nello stesso settore della tua nuova attività autonoma;
- eventuale reddito da lavoro dipendente minore di euro 30.000 all'anno;
- eventuali compensi dei collaboratori inferiori a euro 20.000 all'anno.

Per avere anche la tassazione al 5%:

- nel corso dei tre anni precedenti non bisogna essere stati titolari di Partita IVA o aver svolto la medesima attività, fatta eccezione dei casi in cui si tratti di periodi di praticantato;
- se prosegue l'attività altrui, questi non deve aver superato gli euro 85.000 di incassi annui;
- l'attività esercitata non deve essere la mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

3. NOVITA' 2023

La legge di bilancio 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ha innalzato, dagli originari 65.000 euro a 85.000 euro, il limite dei ricavi o compensi che consente alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti e professioni, di restare nel regime forfetario. Inoltre, nel caso in cui nel “regime del forfait” siano superati i 100.000 euro, è ora previsto il passaggio automatico di regime in corso d’anno con applicazione del c.d. “regime ordinario”. I contribuenti che, invece, superano la predetta soglia degli 85.000 euro, ma non quella dei 100.000 euro, usciranno dal regime della “flat tax” solo a partire dall’anno successivo.

Un’altra novità riguarda l’obbligo di fatturazione elettronica che dal 01.07.2022 è previsto per tutti i forfetari che nell’anno precedente hanno registrato ricavi e compensi superiori a euro 25.000. Dal 01.01.2024 tale obbligo si estenderà all’intera platea dei soggetti in regime forfetario.

4. REGIME FORFETARIO PER EPPI

Gli iscritti all’Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, dovranno dichiarare ai fini contributivi (con il modello Eppi 03) il reddito imponibile presente nel quadro LM del Modello Persone Fisiche. I contributi dovuti saranno determinati applicando a tale reddito le aliquote previste dal Regolamento per l’attuazione dell’attività di previdenza.

Poiché il reddito indicato nel quadro LM è il 78% dei compensi, la contribuzione soggettiva dovuta all’EPPI sarà determinata su tale importo ridotto.

5. DEDUCIBILITÀ FISCALE

Anche i professionisti che aderiscono al c.d. regime forfetario possono portare in deduzione contributi previdenziali. I contributi previdenziali sono l’unica spesa che chiunque può dedurre dal reddito. La ragione è semplice: il valore tutelato da questa forma di deduzione è il risparmio pensionistico, che segue la persona e non le sue attività professionali.

La deduzione, tuttavia, non è riconosciuta ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, che riguarda il regime ordinario, ma ai sensi dell’articolo 1 comma 64 della Legge 190/2014; quale stabilisce che *“i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge [...] si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo”*.

In altre parole, il legislatore permette a chi si trovi in regime forfetario di dedurre solamente i contributi obbligatori, con l’esclusione quindi dei contributi versati volontariamente.

A questo riguardo, per contributi obbligatori devono intendersi tutti i contributi soggettivi, ancorché versati secondo l’aliquota opzionale, ciò in ragione del disposto dell’articolo 6, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per il quale: *“l’aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilità fiscale del contributo, può essere modulata anche in misura differenziata, con facoltà di opzione degli iscritti”*. Principio ripreso e rafforzato nel Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza dell’EPPI¹ all’art. 4 commi 2 e 9.

¹ Regolamento approvato in data 25/02/2019

Di contro non è ammessa nessuna deduzione o detrazione dal reddito calcolato con il regime forfetario, dell'onere sostenuto per contributi versati volontariamente, quali ad esempio quelli versati a titolo di riscatto² o contribuzione volontaria³.

In ogni caso qualora il “professionista forfetario” percepisca anche altre forme reddituali, come redditi da lavoro dipendente, o redditi di fabbricati, o, in generale, un qualsiasi reddito soggetto a Irpef, sia le eccedenze di versamento che gli oneri sostenuti per contributi non obbligatori potranno essere dedotti dal reddito complessivo.

² Come chiarito con nota n. 5-04 dall'ufficio legislativo del Ministero dell'Economia nel corso del question time del 25 giugno 2000 in VI Commissione Finanze alla Camera.

³ Gli iscritti che hanno cessato l'attività libero professionale prima di aver raggiunto l'età minima per il conseguimento del diritto a pensione, possono proseguire a titolo volontario il versamento dei contributi all'Ente.